



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

Delibera n. 37 del Senato Accademico del 13/02/2018

OGGETTO: Semestre aggiuntivo di cui all'art. 4, comma 2 DM 616/2017			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 37/2018	Prot. n. 9777/2018	UOR: SETTORE CORSI POST LAUREAM

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Sergio Caputi	X				Francesca Scozzari	X			
Marcello Buccolini	X				Iole Carlettini				X
Paolo Fusero	X				Leonardo Cangelmi				X
Rossella Bianchi	X				Viviana di Giacomo	X			
Luigi Brunetti	X				Goffredo De Carolis	X			
Carlo Consani				X	Costantino Tiziano Zuccarini	X			
Massimo Di Giannantonio	X				Adelisa Savona				X
Fabrizio Fornari	X				Nicolò Gatti	X			
Pierluigi Lelli Chiesa	X								
Maria Addolorata Marigiò	X								
Nicola Mattoscio				X					
Raffaella Muraro	X								
Matteo Neri	X								
Vittorio Pizzella	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore ricorda che:

- nelle rispettive sedute del 20.12.2017 questo Consesso e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato, ai sensi del D.lgs, n. 59 del 13 aprile 2017 e del D.M. n. 616 del 10 agosto 2017, l'istituzione e l'attivazione, per l'A.A. 2017/2018, del Percorso Formativo Specifico per l'acquisizione dei 24 CFU quale requisito di accesso ai concorsi per docenti della scuola secondaria di primo e secondo livello;
- l'art. 4, comma 2 del D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 prevede che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche che accedono contemporaneamente agli insegnamenti del suddetto percorso formativo *"la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio"*;
- con nota prot. 29999 del 25 ottobre 2017, emanata al fine di fornire chiarimenti utili a garantire nel rispetto dell'autonomia degli Atenei una omogeneità di scelte e comportamenti sui percorsi relativi ai 24 CFU, il MIUR ha tra l'altro chiarito che:
 - a. per dottorandi e iscritti alle scuole di specializzazione non troverà applicazione il semestre aggiuntivo in quanto incompatibile con le norme che regolano i Dottorati e la durata delle singole Scuole di Specializzazione;
 - b. il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale dell'Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o anche parzialmente il 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente. In particolare, se uno studente non completa il percorso per l'acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale



percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi;

Dato che la nota di chiarimenti MIUR prevede che il semestre aggiuntivo consiste nel prolungamento della durata normale del corso di studio, il Rettore fa presente che potranno usufruire del semestre aggiuntivo gli studenti Ud'A in corso che accedano, contemporaneamente, agli insegnamenti del percorso formativo di cui all'art. 3 del DM 616/2017.

Da ciò discende che hanno diritto al prolungamento della durata normale del corso di studio per un semestre, senza oneri contributivi:

1. gli studenti Ud'A iscritti in corso – per l'A.A. 2016/2017 – al II anno di un Corso di Laurea Magistrale o al V anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico che, al momento della presentazione della domanda di immatricolazione al PeF24, abbiano già presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria 2016/2017 ed a condizione che conseguano il titolo accademico e superino tutti gli esami del PeF24 entro il 31 luglio 2018;
2. gli studenti Ud'A iscritti in corso – per l'A.A. 2017/2018 – al II anno di un Corso di Laurea Magistrale o al V anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, a condizione che superino tutti gli esami del PeF24 entro il 31 luglio 2018 e conseguano il titolo accademico entro il 31 luglio 2019;
3. gli studenti Ud'A iscritti in corso – per l'A.A. 2017/2018 – al I anno di un Corso di Laurea Magistrale o al IV anno di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, a condizione che superino tutti gli esami del PeF24 entro il 31 luglio 2018 e conseguano il titolo accademico entro il 31 luglio 2020.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, gli studenti iscritti ai Corsi di studio Ud'A che accedano contemporaneamente al PeF24 perderanno il beneficio della esenzione dal pagamento dei relativi oneri contributivi e saranno quindi soggetti al pagamento dei contributi universitari previsti dalla Disciplina Sistema Contributivo di cui al Manifesto Generale degli Studi dell'anno di riferimento senza, comunque, essere tenuti ad alcun contributo di mora.

Riferito quanto sopra, il Rettore sottopone i contenuti della pratica all'esame e alla valutazione del Senato Accademico.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione illustrativa del Rettore;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTA la Legge 240 del 30 dicembre 2010;



VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria

VISTO il D.M. 616 del 10 agosto 2017, concernente "Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTA la nota MIUR prot. n. 2999 del 25 ottobre 2017 ad oggetto "Chiarimenti sui 24 CFU";

DATO ATTO che, come precisato dal Rettore in parte narrativa, la nota di chiarimenti MIUR 29999 25 ottobre 2017 prevede che il semestre aggiuntivo consista nel prolungamento della durata normale del corso di studio pari a 6 mesi;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla seguente regolamentazione del semestre aggiuntivo ex art. 4, comma 2 del D.M. 616/2017:

1. Fruiranno del semestre aggiuntivo gli studenti Ud'A in corso che accedano, contemporaneamente, agli insegnamenti del percorso formativo di cui all'art. 3 del DM 616/2017.
 2. Hanno diritto al prolungamento della durata normale del corso di studio per un semestre, senza oneri contributivi:
 - a. gli studenti iscritti in corso – per l'A.A. 2016/2017 – al II anno di un Corso di Laurea Magistrale o al V anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico che al momento di presentazione della domanda di immatricolazione al PeF24, abbiano già presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria 2016/2017, a condizione che conseguano il titolo accademico e superino tutti gli esami del PeF24 entro il 31 luglio 2018;
 - b. gli studenti iscritti in corso – per l'A.A. 2017/2018 – al II anno di un Corso di Laurea Magistrale o al V anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, a condizione che superino tutti gli esami del PeF24 entro il 31 luglio 2018 e conseguano il titolo accademico entro il 31 luglio 2019;
 - c. gli studenti iscritti in corso – per l'A.A. 2017/2018 – al I anno di un Corso di Laurea Magistrale o al IV anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, a condizione che superino tutti gli esami del PeF24 entro il 31 luglio 2018 e conseguano il titolo accademico il 31 luglio 2020.
 3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui alle precedenti lett. a, b e c, gli studenti iscritti ai Corsi di studio Ud'A che accedano contemporaneamente al PeF24 perderanno il beneficio della esenzione dal pagamento dei relativi oneri contributivi e saranno quindi soggetti al pagamento dei contributi universitari previsti dalla Disciplina Sistema Contributivo di cui al Manifesto Generale degli Studi dell'anno di riferimento senza essere tenuti ad alcun contributo di mora.
 4. L' estensione della durata del corso di studio per un semestre verrà riconosciuta una sola volta nella carriera dello studente. Ove questi non completi il percorso per l'acquisizione dei
-



24 CFU nei tempi previsti e richieda una nuova iscrizione a tale percorso, non fruirà di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.

5. Il semestre aggiuntivo non troverà applicazione per dottorandi e gli iscritti alle Scuole di Specializzazione Ud'A in quanto incompatibile con le norme poste a disciplina della durata dei relativi Corsi.